

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2021, n. 0204/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con DPReg 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con D.P.Reg. 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 4 Modifica all'articolo 5 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 5 Modifica all'articolo 6 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 6 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 8 Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 9 Modifiche all'articolo 11 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 10 Modifiche all'articolo 12 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 11 Modifiche all'articolo 13 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 12 Modifiche all'articolo 14 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 13 Modifiche all'articolo 15 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 14 Modifica all'articolo 16 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 15 Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 16 Modifiche all'articolo 19 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 17 Modifica all'articolo 23 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 18 Modifiche all'articolo 24 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 19 Modifica all'articolo 27 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 20 Abrogazione dell'articolo 28 del D.P.Reg. 265/2014

Art. 21 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 265.

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Possono accedere ai contributi le organizzazioni di volontariato che risultano iscritte, alla data di presentazione della domanda e per l'intera durata della procedura contributiva, nel Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge ovvero, a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione a) di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativa alle organizzazioni di volontariato iscritte nel RUNTS.>>.
- b) al comma 2 dopo le parole: <<comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<alla data di presentazione della domanda>>;
- c) al comma 3 dopo la parola: <<volontariato>> sono aggiunte le seguenti: <<o appartenenti alla medesima rete associativa di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 117/2017.>>.

Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, redatta sulla base della modulistica resa disponibile sul sito internet regionale, è presentata al Servizio competente in materia di volontariato, o ai soggetti delegati ai sensi dell'articolo 29 della legge, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Servizio medesimo.>>;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. È consentito l'accesso alla piattaforma informatica di cui al comma 1 esclusivamente con autenticazione forte, ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, che consentirà di sottoscrivere la domanda con la sola convalida finale, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).>>;
- c) il comma 6 è abrogato;
- d) il comma 7 è abrogato.

Art. 4 Modifica all'articolo 5 del D.P.Reg. 265/2014

1. Al comma 1 dopo la parola: <<richiedente>> sono inserite le aggiunte le seguenti: <<, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 17, 18, 32 e 33 del decreto legislativo 117/2017>>.

Art. 5 Modifica all'articolo 6 del D.P.Reg. 265/2014

1. Al comma 1 le parole: <<compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita>> sono soppresse.

Art. 6 Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<dell'articolo 4 della legge 266/1991>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 18 del decreto legislativo 117/2017>>;
- b) al comma 2 le parole: <<hanno ricevuto contributi>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono risultate beneficiarie nella graduatoria>>.

Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dopo le parole: <<preventivo di spesa>> sono inserite le seguenti: <<, intestato all'organizzazione,>>;
 - b) al comma 3 le parole: <<, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita,>> sono soppresse.

Art. 8 Modifiche all'articolo 10 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dopo la parola: <<durata>> sono inserite le seguenti: <<non inferiore a tre mesi e>>;
 - b) al comma 6 dopo le parole: <<comprehensive dell'Iva nella misura in cui>> sono inserite le seguenti: <<sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che>>;
 - c) alla lettera e) del comma 6) dopo la parola: <<stipulata>> è inserita la seguente: <<esclusivamente>>;
 - d) la lettera c) del comma 7 è sostituita dalla seguente: <<le voci di cui al comma 6 che superano i limiti previsti>>;
 - e) alla lettera d) del comma 7 le parole: <<le spese per>> sono soppresse;
 - f) alla lettera g) del comma 7 le parole: <<le spese di>> sono soppresse;
 - g) alla lettera i) del comma 7 le parole: <<le spese per>> sono soppresse;
 - h) dopo la lettera i bis) del comma 7 è inserita la seguente: <<i ter) rimborsi di tipo forfetario, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo. 117/2017.>>;
 - i) al comma 12 dopo le parole: << euro 20,00 (venti)>> è inserita la seguente: <<lordi>> e dopo le parole: <<euro 80,00 (ottanta)>> è inserita la seguente: <<lordi>>.

Art. 9 Modifiche all'articolo 11 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al numero 2) della lettera b) del comma 1, la parola: <<149>> è sostituita dalla seguente: <<150>>;
 - b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<< d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attività:
 - 1) punti 10 se il progetto è proposto nel territorio di almeno cinque comuni;
 - 2) punti 15 se progetto è proposto nel territorio di almeno otto comuni;
 - 3) punti 20 se il progetto è proposto nel territorio di almeno dodici comuni;>>
 - c) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<< e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:
 - 1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare con almeno un soggetto istituzionale pubblico;

2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni già stipulate al momento della presentazione della domanda e riferibili esclusivamente al progetto da realizzare con più di un soggetto istituzionale pubblico.>>

Art. 10 Modifiche all'articolo 12 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: <<e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>> sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole: <<, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>> sono soppresse;

Art. 11 Modifiche all'articolo 13 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 dopo le parole <<comprehensive dell'Iva nella misura in cui>> sono inserite le seguenti: <<sia realmente sostenuta e rappresenti un costo e che>>;
 - b) alla lettera g) del comma 6 le parole: <<le spese per>> sono soppresse;

Art. 12 Modifiche all'articolo 14 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<< b) dimensione ed economicità dell'iniziativa: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo dell'iniziativa e numero dei volontari direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione della stessa:

 - 1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
 - 2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 150;
 - 3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;
 - 4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;>>;
 - b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni che propongono congiuntamente l'iniziativa ai sensi dell'articolo 3, comma 2:

 - 1) punti 10 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da almeno due organizzazioni;
 - 2) punti 15 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da tre organizzazioni;
 - 3) punti 20 se l'iniziativa è presentata congiuntamente da più di tre organizzazioni.>>.

Art. 13 Modifiche all'articolo 15 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole: <<e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>> sono soppresse;

- b) al comma 2 le parole: <<, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>> sono soppresse.

Art. 14 Modifica all'articolo 16 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dopo la parola: <<legge>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero, a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione a) di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativa alle organizzazioni di volontariato iscritte nel RUNTS,>>.

Art. 15 Modifiche all'articolo 18 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: <<e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>> sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole: <<, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita>> sono soppresse.

Art. 16 Modifiche all'articolo 19 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Tutte le comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: <<2 bis. Il soggetto beneficiario comunica con il Servizio esclusivamente a mezzo PEC, intestata all'associazione.>>.

Art. 17 Modifica all'articolo 23 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dopo le parole: <<il logo della Regione>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto dei criteri dell'immagine coordinata della Regione>>.

Art. 18 Modifiche all'articolo 24 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3 dopo le parole: <<non superiore a sei mesi>> sono aggiunte le seguenti: <<dalla data prevista al comma 2>>;
- b) al comma 4 le parole: << ed annullata in originale dallo stesso>> sono soppresse;
- c) al comma 6 le parole: <<con decreto del Direttore del Servizio>> sono soppresse.

Art. 19 Modifica all'articolo 27 del D.P.Reg. 265/2014

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole: <<successive modificazioni ed integrazioni>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché del decreto legislativo. 117/2017 e successive modificazioni, integrazioni e relativi decreti attuativi.>>.

Art. 20 Abrogazione dell'articolo 28 del D.P.Reg. 265/2014

1. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 265/2014 è abrogato.

Art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.